

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE con indirizzo musicale SCUOLA**  
**DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**  
**"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta**



A tutto il personale docente e ATA

COMUNICAZIONE N. 214

Oggetto: **Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22** (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)

Porgo a tutti il mio saluto più cordiale per una continuazione del servizio sotto la dirigenza della prof.ssa dott.ssa Addolorata Lionetti, a cui non farete mancare quel supporto e vicinanza che contraddistinguono la comunità scolastica dell'IC Musti-Dimiccoli e che per me sono stati un conforto e un incoraggiamento nel mio lavoro. Anche quest'anno la situazione pandemica porta dei problemi in più per garantire il servizio in efficacia e sicurezza. Per questo inserisco nelle circolari di mia competenza alcune indicazioni e collegamenti alla normativa di settore che è in continua evoluzione nella ricerca di operare al meglio.

Ricordo che dal 1 settembre si è in servizio.

In presenza occorre portare i dispositivi di sicurezza e osservare il distanziamento.

Il dirigente comunicherà il calendario degli impegni e le modalità di lavoro se in presenza o a distanza.

In conformità alle disposizioni di legge, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto *Green Pass* (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità **dal quindicesimo giorno successivo** fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di **nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale**; a seguito di **guarigione certificata** dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità **6 mesi**);
- a seguito di effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità **48 ore**).

Il Decreto Legg n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà *"considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

Il dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci  
(firmato digitalmente)